

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI -

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.
- Art. 3 - Polizia dell'assemblea consiliare.
- Art. 4 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.
- Art. 5 - Disciplina del pubblico.

CAPO II - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

- Art. 6 - Ordine del giorno delle adunanze.
- Art. 7 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.
- Art. 8 - Avvisi di convocazione.
- Art. 9 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione.
- Art. 10 - Avvisi al pubblico.
- Art. 11 - Deposito e consultazione degli atti.

CAPO III - DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI -

- Art. 12 - Attribuzioni del Presidente.
- Art. 13 - Segretario dell'adunanza.
- Art. 14 - Pubblicità e segretezza delle riunioni.
- Art. 15 - Apertura dell'adunanza.
- Art. 16 - Numero legale per la validità delle deliberazioni.
- Art. 17 - Verifica del numero legale.
- Art. 18 - Approvazioni delle deliberazioni della seduta precedente.
- Art. 19 - Argomenti ammessi alla trattazione.
- Art. 20 - Ordine di trattazione degli argomenti.
- Art. 21 - Discussione sui vari argomenti.
- Art. 22 - Disciplina degli interventi.
- Art. 23 - Mozione d'ordine.
- Art. 24 - Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei consiglieri.
- Art. 25 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
- Art. 26 - Fatto personale.
- Art. 27 - Questione pregiudiziale e sospensiva.
- Art. 28 - Disciplina dei Consiglieri.
- Art. 29 - Chiusura della discussione.
- Art. 30 - Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento.

- Art. 31 - Chiusura della seduta consiliare.
Art. 32 - Verbalizzazione delle adunanze.

CAPO IV - DELLE VOTAZIONI -

- Art. 33 - Sistema di votazione.
Art. 34 - Dichiarazioni di voto.
Art. 35 - Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione.
Art. 36 - Interventi nel corso della votazione.
Art. 37 - Annullamento e ripetizione della votazione.

CAPO V - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI -

- Art. 38 - Diritto d'iniziativa dei Consiglieri.
Art. 39 - Interrogazioni.
Art. 40 - Interpellanze.
Art. 41 - Mozioni.

CAPO VI - DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI -

- Art. 42 - Organizzazione dei gruppi consiliari.
Art. 43 - Capi dei gruppi consiliari.
Art. 44 - Conferenza dei capi gruppo.
Art. 45 - Costituzione delle commissioni consiliari.
Art. 46 - Presidenza e compiti delle commissioni.
Art. 47 - Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri.
Art. 48 - Convocazione delle commissioni.
Art. 49 - Validità delle sedute delle commissioni.
Art. 50 - Termine per il pronunciamento delle commissioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI -

- Art. 51 - Disposizioni finali.

Capo I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative e coordinative di quelle contenute nella legge e nello statuto.
3. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori consiliari, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sentito il parere del segretario comunale

Articolo 2
Luogo delle adunanze consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo municipale.
2. Il Sindaco, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare, con l'avviso di convocazione, un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
3. Comunque il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

Articolo 3
Polizia dell'Assemblea consiliare

1. Il Presidente dell'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare agli agenti di polizia municipale di far uscire immediatamente dalla sala la persona, o le persone, che turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse la persona, o le persone, che causino il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
3. Chi è stato espulso dalla Sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
4. I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C.P.).
5. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciando all'Autorità competente (art. 336, 338, 340, 341, e 342 C.P.), previa menzione di quest'Ordine nel verbale che verrà all'uopo redatto.
6. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta dalla seduta.

Articolo 4
Personne ammesse nella sala delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli addetti al servizio, potrà comunque, essere ammessa la presenza di esperti, per l'illustrazione, delle materie in discussione

Articolo 5
Disciplina del pubblico

1. Chiunque acceda alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi tipo di approvazione o di disapprovazione.
2. In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 3.

Capo II°
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 6
Ordine del giorno delle adunanze

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i Consiglieri, senza dubbi od incertezze, siano messi in grado di ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza le proposte dell'Autorità governativa o regionale e le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali. Seguono le ratifiche delle deliberazioni d'urgenza poi le proposte del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione. Le interpellanze e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo l'ordine di presentazione. Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, come stabilito dal successivo art. 21.

Articolo 7
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono non essere accolte, e cioè portate in Consiglio per la discussione, quando ciò non sia ritenuto opportuno o necessario dal Sindaco che deve però addurne i motivi al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza, osservati i termini di legge.
3. Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino le firme di 1/5 dei consiglieri in carica, purchè non contrarie alle disposizioni di legge e la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte.

Articolo 8

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun Consigliere o al domicilio eletto del Comune.
2. Ove il Sindaco sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.
3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale con l'indicazione del giorno.
4. I Consiglieri che risiedono abitualmente fuori dal Comune dovranno eleggere domicilio nel Comune stesso.
5. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
 - b) l'indicazione dell'urgenza, quando trattasi di convocazione d'urgenza;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare, indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
 - d) la data dell'avviso;
 - e) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
6. Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.
7. Ove, per motivi d'urgenza, siano introdotte nuove proposte, non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

Articolo 9

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

1. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.
2. Tuttavia, nei casi di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
2. Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione.
3. Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, semprechè altri argomenti vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.

Articolo 10

Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti contenenti l'ordine del giorno nelle località più frequentate.

Articolo 11
Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno quattro giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.
2. Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 12 ore prima dell'adunanza.
3. I Consiglieri hanno diritto a chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati.

Capo III°
DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 12
Attribuzione del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli argomenti sulla base delle richieste d'intervento, concede la parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla la regolarità e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del seguente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente può in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni. Però, sulle comunicazioni stesse, possono essere presentate mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva.

Articolo 13
Segretario dell'adunanza

1. Il Segretario del Comune è, per legge, Segretario dell'Assemblea consiliare.
2. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
3. Il Segretario esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Articolo 14
Pubblicità e segretezza delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.
2. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze, quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, sui meriti e i demeriti, moralità, e, in genere, qualità personali di esse.

Articolo 15

Apertura dell'adunanza

1. L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario, per accertare la presenza del numero legale.
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto in un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, è steso il verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze giustificate.
4. Anche in difetto del numero legale potranno essere fatte dal Presidente quelle comunicazioni che non importino un atto deliberativo.
5. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta – salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assenti – è sciolta.

Articolo 16

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati di legge al Comune senza comprendere a tal fine il Sindaco.
2. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
3. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.
5. Non si computano, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.
6. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso al Segretario.
7. Il riconoscimento del gettone di presenza avviene se il Consigliere partecipa ad almeno metà degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Verifica del numero legale

1. Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

Articolo 18

Approvazioni delle deliberazioni della seduta precedente

1. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, dà per lette le deliberazioni della seduta precedente depositate presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri,

insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni sulla conformità di quanto dichiarato o emerso nella seduta precedente.

2. L'approvazione delle deliberazioni ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Articolo 19

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Dopo le comunicazioni del Sindaco, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti che figurano all'ordine del giorno.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

Articolo 20

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

2. Tuttavia, su proposta motivata dal Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza alle proposte dell'Autorità governativa o regionale.

3. La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.

4. Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza.

6. Ciò può essere chiesto anche per la trattazione degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione e comunicati ai Consiglieri non più di 24 ore prima nei casi d'urgenza.

7. Qualora, poi, non riconosca i motivi d'urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a una nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali.

Articolo 21

Discussione sui vari argomenti

1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell'assessore competente.

2. La relazione può essere riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, depositata negli atti.

3. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

4. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
5. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza per altro eccedere o divagare, trattando questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune, o usare parole che possano offendere.
6. Il Consigliere può esporre il proprio intervento, leggere un proprio documento, relazionare e concludere l'intervento motivando il proprio voto nel limite massimo di tempo di 10 minuti.
7. Il Sindaco, gli assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se siano favorevoli o contrari agli ordini del giorno o emendamenti presentati, o, infine per semplici spiegazioni.

Articolo 22

Disciplina degli interventi

1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione
2. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero Consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri competenti del Consiglio.
3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
4. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
5. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta nell'ordine della domandai.
6. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.
7. Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo un Consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni, può toglierli la parola per il resto della discussione; ma se il Consigliere insiste, ciò viene deciso dal Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
8. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi e decorso il termine massimo consentito per l'intervento togliere la parola.

Articolo 23

Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano.

Articolo 24

Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
2. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione. Esse possono tuttavia, essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l'assistenza

del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al parere del Consiglio.

3. Al termine della discussione generale la Giunta comunale ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

4. Prima di votare su qualsiasi proposta emendativa bisogna acquisire il parere previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gvo n.267/2000; se il Segretario non è in grado di esprimerlo sul momento la trattazione dell'argomento viene rinviata ad altra seduta.

5. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

Articolo 25

Dichiarazioni di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento e della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 26

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, che, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Articolo 27

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel discorso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 10 minuti ciascuno.

3. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 28
Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto dell'altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
3. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente esprime una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
4. Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, della nota di biasimo.
5. Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.
6. Per nessun motivo il Presidente può espellere i Consiglieri dall'aula.

Articolo 29
Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. Segue poi la votazione con le modalità indicate nel successivo capo IV° del presente regolamento.

Articolo 30
Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno ed alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nulla sia stato disposto in merito.
2. In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
3. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione, qualora il giorno della successiva adunanza venga stabilito dal Consiglio o dal Sindaco, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.
4. Ne consegue che le sedute successive alla iniziale si considerano come questa, di Prima convocazione.

Articolo 31
Chiusura della seduta consiliare

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora nel corso della discussione venga a mancare, per qualsiasi motivo, il numero legale, e non si sia quindi in grado di deliberare sulle rimanenti proposte scritte all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta, che viene rinviata da un'altra convocazione.

Articolo 32 **Verbalizzazione delle adunanze**

1. Di ogni argomento posto all'ordine del giorno della seduta è redatto, dal Segretario comunale che assiste alle sedute (Pubbliche e Segrete), un apposito verbale, che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario
2. Nel processo verbale devono essere indicati in modo sintetico i punti principali e salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere può chiedere che vengano inserite nel processo verbale proprie dichiarazioni che personalmente detta al segretario comunale seduta stante o che vengono allegate allo stesso verbale dichiarazioni contenute in documenti letti in consiglio.

Capo IV° **DELLE VOTAZIONI**

Articolo 33 **Sistema di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata altresì, ogni qualvolta la Legge espressamente lo prescriva.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, designa tre consiglieri (due di maggioranza e uno di minoranza quali scrutatori, con questi procede allo spoglio delle schede accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale sino alla successiva adunanza.

Articolo 34 **Dichiarazioni di voto**

1. Prima della votazione ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
2. Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel processo verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato secondo le modalità già previste dal precedente art. 33.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 5 minuti per ciascun oratore.
4. Iniziate le dichiarazioni di voto i Consiglieri assenti che rientrano in aula non possono partecipare al voto.

Articolo 35 **Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito del Presidente s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli

pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la Legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di un'unità al numero dei votanti.

3. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.

4. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

7. La deliberazione si considera come non adottata se il numero degli astenuti è uguale o superiore alla metà dei Consiglieri presenti.

Articolo 36

Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 37

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Capo V°

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 38

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può svolgere interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Articolo 39

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se s'intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere scritta e può essere presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione: ad essa va data risposta scritta entro 15gg. dalla presentazione.

Articolo 40

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolte determinate pratiche, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta Consiliare utile.
3. È consentita anche la presentazione di interpellanze verbali, all'inizio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dall'art. 6, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.
4. L'interpellante ha anche diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'assessore competente.
5. Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.
6. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere, e la mozione stessa sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 41

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia almeno sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve illustrare la mozione nel tempo di 15 minuti ed ha a disposizione 5 minuti per la replica.
4. La mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta, a conclusione delle discussioni avvenute a norma dell'art. 22.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Capo VI° **DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Articolo 42 **Organizzazione dei gruppi consiliari**

1. L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta utile successiva.
3. Ciascun gruppo può essere costituito almeno da due consiglieri.

Articolo 43 **Capi dei gruppi consiliari**

1. I singoli gruppi consiliari devono comunicare al Sindaco, il quale a sua volta ne darà comunicazione al Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale il nome del proprio capo gruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere del gruppo, non appartenente alla Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

Articolo 44 **Conferenza dei capigruppo**

1. I capigruppo possono essere convocati dal sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Articolo 45 **Costituzione delle commissioni consiliari**

1. Possono essere costituite le commissioni previste dallo statuto sia quelle permanenti sia quelle speciali composte da quattro consiglieri più il presidente.
2. Le commissioni sono costituite da consiglieri con il criterio proporzionale. (art. 38 c. 6 del T.U.E.L. approvato con D.L.gvo n.267/2000)
3. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. E' ammessa la possibilità, per ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più commissioni.

Articolo 46 **Presidenza e compiti delle commissioni**

1. Le commissioni consiliari sono in ogni caso presiedute dal sindaco o da un assessore da lui delegato, tranne quelle aventi funzioni di controllo e garanzia. In tal caso la presidenza spetta ad un

consigliere di minoranza eletto dal consiglio. (dall'art. 44 del T.U.E.L. approvato con D.L.gvo n.267/2000)

2. Funge da segretario un impiegato delegato dal segretario comunale, per la redazione dei verbali dei lavori.

3. Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al consiglio comunale.

4. Le relazioni ed i pareri emessi dalle commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.

Articolo 47

Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

1. Le relazioni o i pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

2. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla giunta comunale per la presentazione al consiglio.

3. Le commissioni ed i consiglieri ai quali il consiglio ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale e avvalersi, altresì, dell'operato dei funzionari comunali, in modo però da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunale.

Articolo 48

Convocazione delle commissioni

1. La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo presidente.

2. In difetto, provvede il sindaco su richiesta dei componenti della commissione.

3. Il sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere per taluni argomenti interessanti più commissioni, a convocare collegialmente le commissioni stesse.

Articolo 49

Validità delle sedute delle commissioni

1. Per la validità delle sedute delle commissioni non è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione stessa.

Articolo 50

Termine per il pronunciamento delle commissioni

1. Le commissioni speciali devono pronunciarsi normalmente sulle proposte o questioni ad esse demandate, nel termine fissato dal consiglio, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi o per richiesta motivata della commissione

2. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso o la proroga non concessa, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Capo VII°
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento adottato dal Consiglio comunale è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale, una prima volta per la durata di quindici giorni che segue l'adozione della delibera di approvazione ed una seconda volta per la durata di quindici giorni dopo l'avvenuta esecutività della stessa.